

ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA BO
Codice Fiscale	00610880379
Numero Rea	BO 361761
P.I.	00610880379
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	522190
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.524.161	10.113.846
Totale crediti	5.524.161	10.113.846
IV - Disponibilità liquide	4.396.247	19.510
Totale attivo circolante (C)	9.920.408	10.133.356
D) Ratei e risconti	26	37
Totale attivo	9.920.434	10.133.393
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
VI - Altre riserve	(86.370)	(86.371)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	33.512	(14.205)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	205.946	47.717
Totale patrimonio netto	273.088	67.141
B) Fondi per rischi e oneri	-	17.264
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.647.346	10.048.988
Totale debiti	9.647.346	10.048.988
Totale passivo	9.920.434	10.133.393

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	43.064	110.517
Totale altri ricavi e proventi	43.064	110.517
Totale valore della produzione	43.064	110.517
B) Costi della produzione		
7) per servizi	231.412	42.776
14) oneri diversi di gestione	234.245	15.503
Totale costi della produzione	465.657	58.279
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(422.593)	52.238
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	657.685	-
Totale proventi diversi dai precedenti	657.685	-
Totale altri proventi finanziari	657.685	-
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.622	4.521
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.622	4.521
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	647.063	(4.521)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	224.470	47.717
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.524	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.524	-
21) Utile (perdita) dell'esercizio	205.946	47.717

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2025

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2025.

Il bilancio intermedio di liquidazione viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31/12/2025 evidenzia un utile di esercizio di euro 205.946 al netto delle imposte sui redditi pari ad Euro 18.524.

Con Assemblea dei soci tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Diegoli, con effetto dal 02/07/2014 in seguito alla pubblicazione nel registro delle imprese di Bologna.

Il presente bilancio intermedio di liquidazione, riferito alla data del 31/12/2025, è il dodicesimo successivo alla nomina del liquidatore ed è stato redatto ai sensi dell'art. 2490, co. 4, c.c., tenuto conto delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC n.5.

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati ugualmente utilizzati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425, c.c., con le deroghe consentite dall'art. 2435-bis, c.c., sia perché ciò consente di meglio apprezzare la dinamica delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale.

Si riepilogano di seguito le vicende straordinarie ed i contenziosi ancora in corso nonché la loro evoluzione rispetto a quanto relazionato precedentemente nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione 2024.

ATC/Corte dei Conti - Giudizio di Conto n. 43663 - Anni 2008-2009

Relativamente al Giudizio di Conto n. 43663 per gli anni 2008-2009 che nasce dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna e per il quale ATC ha a suo tempo conferito mandato e all'Avv. Alfredo Biagini, per continuità di difesa (si veda Giudizio di Conto n. 41786 per gli anni dal 1997 al 2006), oltre che per la competenza del legale in tale materia, con Sentenza n. 636/2016 del 4/11/2016 della Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame, è stato rideterminato da € 6.489.574,27 in € 239.379,65 il debito dell'agente contabile ATC Spa nei confronti del Comune di Bologna ancora presente in bilancio al 31.12.2018. Tuttavia con atto di pignoramento del 4 marzo 2019, il Comune di Bologna ha avviato le procedure esecutive procedendo al pignoramento delle disponibilità finanziarie residue presso Banca di Bologna, soddisfacendo parzialmente il credito per Euro 59.152. Il debito residuo, comprensivo degli interessi di mora maturati, è stato interamente saldato all'inizio del 2026.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2007 2010

Come è stato già relazionato dall'Organo amministrativo nonché dal liquidatore nelle relazioni dei precedenti esercizi si rammenta che nel corso del 2012 la Società ha ricevuto avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna per i periodi d'imposta dal 2007 al 2010 riguardanti l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP per un totale d'imposte accertate pari ad euro 3.726.949.

L'attività accertativa era stata svolta dall'Agenzia delle Entrate antecedentemente all'operazione di scissione del 1 febbraio 2012 e la contestazione riguarda la deducibilità del costo del personale impiegato nel trasporto e non anche di quello relativo alla sosta.

Il rilievo dell'Agenzia delle Entrate si basa, infatti, sull'assunto che la deducibilità dei predetti costi non si applica alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, ecc.

Tenuto conto che ATC S.p.A.:

- 1) Non operava in concessione amministrativa, ma in conformità a un "contratto di servizio" appartenente alla categoria dell'appalto di servizi;

- 2) Che ad essa non era riferibile alcun tipo di "tariffa", e tanto meno di "tariffa sensibile", in considerazione del fatto che il prezzo del titolo di viaggio non era determinato tenendo conto del costo fiscale dell'IRAP, né di alcun altro costo, in quanto i ricavi della medesima erano significativamente integrati dai contributi ricevuti.

Essa ha ritenuto di non rientrare nell'esclusione e quindi ha operato le deduzioni in oggetto ai fini dell'IRAP (cd. "cuneo fiscale").

Gli avvisi di accertamento in oggetto appaiono, quindi, infondati per più motivi: sia perché si basano su un'interpretazione della normativa che si pone in netto contrasto con la legge medesima e con la Commissione Europea, sia perché si estendono anche alle deduzioni del cuneo fiscale relativo ai dipendenti diversi da quelli impiegati nel trasporto.

Per tali motivi, la Società ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso ai predetti avvisi di accertamento, Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 20 giugno 2014. Tale sentenza di primo grado è stata successivamente impugnata in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 5 giugno 2015. Tale sentenza di secondo grado è stata impugnata per Cassazione nonché mediante istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Con l'ordinanza 22 dicembre 2023, n. 35800 della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, è stato accolto il ricorso di ATC cassando la pronuncia impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. Si è proceduto quindi alla riassunzione della causa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia della Corte di Cassazione (art. 63 d.lgs. n. 546/1992), presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna la quale, in data 25/11/2024, ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e ha annullato gli avvisi stessi.

L'Agenzia delle Entrate inoltre è stata condannata al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 25.000,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.

In data 10 febbraio 2025, scaduti i termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'AE, la sentenza è passata in giudicato.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2011

Si rende noto inoltre che, in seguito a verifica fiscale relativa al periodo di imposta 2011, è stato notificato in data 9 marzo 2015 avviso di accertamento per Euro 1.305.905 riguardante sempre l'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, contro il quale è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 19 febbraio 2016. Tale sentenza di primo grado è stata impugnata in Appello il 18 maggio 2016 davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER con Istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza della Commissione tributaria Provinciale. Con dispositivo del 15 luglio 2016 è stata respinta la richiesta di sospensione. Anche il Ricorso in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER è stato rigettato con Sentenza del 13/08/2019 depositata il 3/01/2020. Tale sentenza di Appello non è stata impugnata per Cassazione, come preannunciato in sede di Nota Integrativa 2019, per la carenza delle risorse finanziarie della liquidazione necessarie a far fronte alle spese legali. A questo proposito, come sempre sostenuto, si ritiene che il conseguente onere economico relativo al ramo trasporti, derivante dalla soccombenza in giudizio, non competeva ad ATC S.p.A. ma a TPER. Pertanto, i relativi importi affidati all'Agente della riscossione, sono stati contabilizzati nei crediti.

Contenzioso Tributario in materia di Irap 2012-2014

In data 27 ottobre 2016, inoltre, si è concluso con notifica del processo verbale di constatazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bologna, il controllo fiscale relativo agli esercizi 2012, 2013 e 2014. Le violazioni contestate ripropongono i rilievi relativi all'applicazione del cd. "cuneo fiscale" ai fini dell'IRAP, sia per quanto riguarda il ramo trasporti che il ramo sosta per una maggiore imposta di Euro 308.332. In seguito ai suddetti verbali sono stati notificati in data 6 aprile 2017 avvisi di accertamento per Euro 190.615 per il 2012, Euro 84.225 per il 2013 e Euro 33.492 per il 2014 contro i quali è stato proposto nei termini ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. Ricorso rigettato con Sentenza CTP del 21/12/2018 depositata il 7/10/2019. Tale sentenza di primo grado è stata opportunamente impugnata nei termini in Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale ER, grazie al gratuito patrocinio dei difensori. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza del 8/7/2024, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l'appello proposto da ATC in relazione agli avvisi impugnati e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 15.850,00, oltre IVA e CPA e spese forfettarie.

Non risulta ricorso in Cassazione da parte dell'AE il cui termine è scaduto il 28/2/2025.

In esito alle Sentenze passate in giudicato a favore di ATC dei contenziosi IRAP 2007/2010 e 2012/2014, è stata presentata Istanza di rimborso delle somme pignorate con PEC del 1 aprile 2025 e successivo ricorso in ottemperanza avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna contro l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima, tramite l'agenzia della Riscossione, ha provveduto a bonificare il Rimborso da sgravio ai sensi dell'Art. 26 Dlgs 112/99 per Euro 4.797.011,92 già al netto delle somme iscritte a Ruolo e dovute all'erario per Euro 187.313,74.

Ad oggi pertanto risultano conclusi i contenziosi IRAP 2007/2010 e 2012/2014 ma rimane sospeso il contenzioso IRAP 2011 che vede solo TPER come parte ricorrente. Tenuto conto dell'esito delle altre annualità si presume che anche per il 2011 l'esito sarà a favore del contribuente, tuttavia come anticipato sopra, ATC non è più parte attiva nel contenzioso e quindi permane in bilancio la posizione creditoria nei confronti di TPER relativamente all'annualità 2011.

Procedura per il recupero dei crediti nei confronti di TPER

Si precisa che, relativamente ai contenziosi IRAP di cui sopra, nei bilanci chiusi a partire dal 31/12/2012 ad oggi non è stato appostato alcun fondo a copertura del rischio in oggetto, per due motivi.

Innanzitutto, perché, come già in precedenza riferito, a prescindere ovviamente dalla normale alea che caratterizza ogni tipo di contenzioso (soprattutto fiscale), si ritengono fortemente fondati i motivi del ricorso.

In secondo luogo (e soprattutto), perché, nella denegata ipotesi di soccombenza in giudizio, si ritiene che il conseguente onere economico non competa ad ATC S.p.A. ma a TPER. Nel Conto della gestione al 1.7.14 predisposto dagli amministratori e di conseguenza nei Bilanci successivi invece, per effetto di quanto sopra evidenziato, è stato rilevato il debito nei confronti dell'erario ed il corrispondente credito verso TPER per totali Euro 4.468.448 di cui 3.726.949 per imposte IRAP.

Si osserva, al riguardo, che gli atti di scissione (progetto, delibere ed atto finale) hanno sancito il principio, peraltro coerente con lo spirito dell'operazione e con la prassi, per i quali la Società scissa e la Società beneficiaria si sarebbero fatte carico di ogni sopravvenienza passiva e attiva inerente al ramo d'azienda di rispettiva competenza.

Ebbene, tenuto conto che la questione in parola, afferente il contenzioso IRAP per gli anni 2007/2010, per l'anno 2011 e per gli anni 2012/2014, si riferisce a deduzioni effettuate ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP riguardanti pressoché totalmente il personale dipendente impiegato nel ramo d'azienda "Trasporto", poi scisso in TPER, va da sé che la sopravvenienza passiva che dovesse derivare dall'eventuale soccombenza in giudizio non può non essere di competenza di tale ultima Società.

Al riguardo, prima il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A. e successivamente il liquidatore, hanno formalmente interessato il Consiglio di TPER per rappresentare la situazione in oggetto, il quale ha manifestato delle opposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione di ATC S.p.A., anche a seguito del coinvolgimento dei soci e vista la delicatezza e la rilevanza della questione, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Acquarone di Genova) sul tema in oggetto, parere col quale viene confermata la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A. e l'assoluta erroneità della posizione assunta da TPER.

I Soci hanno preso atto di tale posizione in occasione della seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2013. Anche il Liquidatore, in seguito ad invito dei soci in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, ha quindi ritenuto opportuno richiedere un parere pro veritate sull'argomento ad un prestigioso studio legale di diritto amministrativo - commerciale italiano (Prof. Luca Nanni dello Studio Galgano di Bologna) sul tema in oggetto, parere col quale viene nuovamente confermata e ribadita la correttezza delle posizioni di ATC S.p.A..

Si noti, infine, che, in coerenza con l'assunto alla base di tale pacifica posizione, ATC S.p.A., avendo predisposta e presentata richiesta di rimborso dell'IRES per mancata deduzione dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato di cui all'art. 2, comma 1-quater, del D.L. n. 201/2011, per gli anni dal 2007 al 2011, ha riconosciuto che la relativa sopravvenienza attiva conseguita afferisca per la quasi totalità (e cioè per Euro 1.783.289 su un importo complessivo di Euro 1.904.352) a TPER, in considerazione del fatto e nella misura in cui il costo del personale sul quale è stato commisurato l'importo del rimborso afferiva al ramo d'azienda scisso in TPER. Coerentemente, nel bilancio al 31/12/2012 e seguenti ATC S.p.A. ha iscritto un debito verso TPER di Euro 1.783.289, che onorerà allorquando riceverà l'importo del rimborso dall'Erario.

Pertanto, in seguito agli atti di discussione delle fidejussioni in essere garantite da depositi vincolati per Euro 1.500.000,00 presso Unicredit e 483.777 presso BPER, nonché al pignoramento dei crediti presso terzi eseguiti da Equitalia con cui sono stati pignorati depositi di conto corrente bancari e postali per Euro 1.263.000 oltre ai crediti erariali a rimborso vantati presso l'Agenzia delle Entrate per Euro 1.904.352, in data 24 febbraio 2017 è stato notificato l'atto di citazione contro Tper per ottenere un corrispondente indennizzo calcolato in Euro 4.975.305. Con sentenza n. 2451/19 resa in data 14 novembre 2019, in accoglimento della domanda formulata da ATC S.p.A. in liquidazione, il Tribunale di Bologna, nel dichiarare TPER S.p.A. *"obbligata, a norma dell'art. 10 «dell'atto di fusione e scissione» dell'1 febbraio 2012, a tenere la società attrice ATC s.p.a. in liq. indenne da quanto da quest'ultima versato all'Erario in ragione delle «sopravvenienze passive» così come meglio descritte in atto di citazione"*, ha condannato *"la società convenuta al pagamento in favore della società attrice dell'importo da quest'ultima a tale titolo concretamente corrisposto all'Erario"*. Detta sentenza è stata munita della relativa formula esecutiva in data 16 dicembre 2019 e in data 19 dicembre 2019 regolarmente notificata a TPER S.p.A. unitamente all'atto di precetto a cui è seguito il pignoramento presso terzi pari ad Euro € 2.227.280,59 nonché il ricorso in opposizione di TPER S.p. A seguito dal decreto di sospensione e successiva conferma. A tale proposito è stato siglato un accordo transattivo in data 26 aprile 2021 con rinuncia da parte di Tper alla causa di merito promossa ex art. 616 cpc ed il pagamento di un contributo alle spese legali. Da parte ATC è stata espressa rinuncia al processo esecutivo ed ai pignoramenti ancora in essere. Contro la suddetta sentenza n. 2451/19 è stato presentato Appello da TPER datato 17/7/20 e successivamente Memoria di Costituzione ed Appello incidentale da parte di ATC. All'Udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25 ottobre 2022. In seguito all'udienza virtuale del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. Entro il 16 gennaio 2023 sono state depositate le comparse conclusionali e le relative repliche. In seguito a richiesta da parte di TPER della discussione orale della causa, la Corte ha fissato l'udienza per il 28 marzo 2023. Con sentenza del 6 giugno 2023 La Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando l'appello principale di TPER Sp.A. ed il nostro appello incidentale. In data 29 febbraio 2024 TPER Sp.A. ha notificato ricorso per Cassazione e ATC ha dovuto presentare il Controricorso in data 9 aprile 2024.

Ad oggi non risulta fissata l'udienza in Cassazione e nonostante l'esito dei contenziosi IRAP 2007/2010 e 2012/2014, nonché del rimborso in seguito a sgravio degli importi pignorati, il contenzioso per il recupero dei crediti nei confronti di TPER prosegue relativamente all'annualità 2011.

Cause di lavoro

Le cause di lavoro ad oggi si ritengono estinte.

In seguito allo sgravio e contemporaneo rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi pignorati, la Liquidazione è tornata in possesso della liquidità necessaria e sufficiente per provvedere al pagamento dei crediti privilegiati. Tuttavia, rimanendo sospeso il contenzioso IRAP 2011 il cui esito è dubbio nei confronti di ATC in quanto non più parte attiva, e tenuto comunque conto della posizione assunta da TPER rispetto alla suddetta vicenda, il Liquidatore, anche in seguito alla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo n. 175/2014 con cui sono state introdotte nuove responsabilità a carico dei liquidatori in merito al pagamento dei creditori, ha sospeso i pagamenti dei debiti societari che non siano supportati da un titolo di prelazione e quindi relativi a creditori con grado di privilegio superiore a quello dell'erario.

Pertanto, in seguito al rimborso degli importi pignorati è venuto meno il rischio di liquidità manifestato nei precedenti esercizi. E' venuto inoltre meno il rischio di credito relativamente agli interessi maturati a favore del contribuente ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 602/1973 in seguito allo sgravio delle somme erroneamente pignorate. I suddetti interessi, richiesti tramite PEC in data 30/10/2025 e successivamente tramite PEC di sollecito del 4/3/2026, il cui conteggio è demandato all'Agenzia delle Entrate, sono stati liquidati in data 23 marzo 2026.

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, tenuto conto degli esiti del contenzioso IRAP 2011 di cui sopra, si ritiene si possa ipotizzare una data entro l'esercizio 2026 in corso.

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio intermedio di liquidazione, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

Nella redazione del Bilancio intermedio di liquidazione gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c. c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di fondi svalutazione crediti dell'ammontare totale di euro 1.355.167 diminuito rispetto al 2024 per Euro 19.302 per effetto dello storno di crediti inesigibili per pari importo.

Si precisa che i crediti, che in bilancio al netto dei fondi di svalutazione pari a 1.355.167 sono pari a Euro 5.524.161, sono così composti:

- Clienti per Euro 179.639;
- Crediti V/altri per Euro 5.244.543 comprensivo:
 1. di un credito verso Tper per Euro 3.917.980 per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP di pari importo;
 2. di un credito di Euro 20.247 verso il Comune di Bologna per rivalsa del debito derivante dall'accertamento IRAP ramo sosta di pari importo;
 3. Credito verso cooperativa Coopertone di Euro 1.298.795 (interamente svalutato);
 4. Crediti vari per Euro 7.521;
- Crediti tributari per Euro 1.455.145, voce composta dal credito IVA per Euro 230.136, Credito Verso Erario per Ires e Irap a rimborso per Euro 557.848, Credito Verso Erario per Interessi maturati Euro 657.676, Credito Verso Erario per IRAP per Euro 5.000, Crediti diversi verso erario di euro 4.485.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono espone in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

La Voce "Altre Riserve" è comprensiva della Riserva "Rettifiche di liquidazione " per Euro 86.369 che risulta quale contropartita del conto " Fondo costi ed oneri di liquidazione" di cui si dirà più avanti..

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Fondi per rischi e oneri	17.264	-	-	-	17.264	-	17.264-	100-
Totale	17.264	-	-	-	17.264	-	17.264-	100-

Altri fondi

Il "Fondo rischi per solidarietà contributi INPS" si è azzerato in seguito al pagamento della relativa cartella esattoriale.

La funzione del "Fondo per costi e oneri di liquidazione" è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire. L'iscrizione iniziale nel fondo di tali costi, oneri e proventi, costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è giustificata dalla natura straordinaria dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. Tale Fondo comprende:

- Costi amministrativi, compenso liquidatore, compenso Collegio Sindacale, compenso Revisore legale, spese legali.

Il Fondo in questione, pari a residui Euro 4.500 iniziali, si è azzerato in seguito al pagamento nel 2025 del saldo del compenso 2018 spettante al liquidatore.

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Inoltre, si attesta che non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

Si precisa che i debiti per totali Euro 9.647.346 sono così composti:

- Debiti v/Banche Euro 4.466
- Fatture da ricevere Fornitori Euro 56.496

- Fornitori Euro 388.605
- Fornitori Controllanti Euro 1.206.701
- Debiti diversi v/controlanti Euro 30.620
- Debiti v/Erario Euro 19.505
- Debiti diversi v/terzi Euro 7.940.953.

Tra i debiti figura il debito verso controllanti di Euro 1.206.701 il quale origina dal canone dovuto al Comune di Bologna per la gestione Sosta fino al 4/5/14, incrementato in seguito alla già menzionata Sentenza della Corte dei Conti. Nonché debiti diversi verso il Comune di Bologna per Euro 30.620 relativi agli incassi parcheggio Staveco. La voce altri debiti è comprensiva del debito Verso Erario per il contenzioso IRAP di Euro 3.760.469.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria, tenendo conto della procedura di liquidazione in essere.

Valore della produzione

I ricavi, compatibilmente con lo stato di liquidazione, sono iscritti in bilancio per competenza. Trattasi, oltre che di somme indennizzate in sede di contenzioso per spese legali, principalmente di sopravvenienze attive relative a debiti prescritti o riconciliati con i terzi creditori.

Si precisa a tale proposito che, sulla base del principio espresso dall'OIC 5 "correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione", l'importo complessivo annuale di costi ed oneri stanziati al fondo spese di liquidazione che vengono rilevati in base al criterio di competenza, sono neutralizzati da un'apposita voce del conto economico inseriti tra i componenti positivi alla Voce A5 pari ad Euro 4.500 nel 2025.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Tra i proventi finanziari dell'esercizio, sono stati rilevati gli interessi attivi maturati ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sulle somme versate e successivamente rimborsate alla società a seguito dello sgravio integrale delle partite di ruolo disposto in esecuzione della decisione favorevole passata in giudicato.

In particolare, a seguito del rimborso eseguito dall'agente della riscossione in data 24 ottobre 2025, la società ha richiesto il pagamento degli interessi maturati sulle somme rimborsate, per un importo capitale di riferimento pari ad euro 4.264.685,27. L'ammontare degli interessi dovuti è stato successivamente quantificato dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Contenzioso e Riscossione - Sezione Contenzioso in euro 657.676,37, come da comunicazione notificata alla società in data 23 marzo 2026.

Tale importo è stato recepito nel presente bilancio in quanto ritenuto riferibile a una situazione giuridico-economica già esistente alla data di chiusura dell'esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non esistono i presupposti.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	4.500	17.500

I Compensi dei Sindaci risultano così ripartiti: Presidente Dott.ssa Marino Marina 7.500 - Sindaci effettivi Dott. Gianotti Stefano 5.000; Dott. Moscatiello Luca 5.000.

Nel corso dell'esercizio è stato liquidato per Euro 4.500, come più sopra riferito, il compenso spettante al Liquidatore già a suo tempo accantonato al Fondo costi e oneri di Liquidazione.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio 2025 non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Permangono i rapporti di debito e credito col Comune di Bologna.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, e precisamente in data 23 marzo 2026, è stata notificata alla società la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Contenzioso e Riscossione - Sezione Contenzioso recante la quantificazione degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sulle somme rimborsate in data 24 ottobre 2025, per complessivi euro 657.676,37.

Trattandosi di informazione sopravvenuta idonea a precisare la misura di un credito riferibile a condizioni già esistenti alla data del 31 dicembre 2025, la società ha tenuto conto di tale elemento ai fini della redazione del bilancio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427- bis del codice civile

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 205.946,10:

euro 205.946,10 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2025 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Liquidatore

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

13/04/2026

Paolo Diegoli, Liquidatore

ATC S.p.A. in liquidazione

Sede in Bologna (BO) - Via Rubbiani n. 5

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

Iscritta con Codice Fiscale 00610880379 nel Registro delle Imprese di Bologna

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2025 redatta sensi dell'art. 2429, co. 2 del Codice civile

Ai Soci,

Avendo la Società conferito l'incarico del controllo legale dei conti ad un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Economia e delle Finanze (articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144), prevedendo lo statuto all'art. 28.1 che il controllo contabile sia attribuito ad *"un revisore legale dei conti o"* ad *"una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia"*, l'attività di controllo legale dei conti, ai sensi dell'articolo 14 del citato D. Lgs 39/2010, è stata svolta dal revisore legale nominato dall'assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi riferiamo con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A. in liquidazione al 31.12.2025 (di seguito ATC), redatto in conformità alla normativa vigente che ne disciplina la redazione e che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 205.946 (Utile Euro 47.717 nel 2024) ed un patrimonio netto di Euro 273.088 (Euro 67.141 nel 2024).

Il bilancio è stato messo a nostra disposizione in data 13 aprile 2026 al fine di recepire gli effetti di un evento successivo di natura pervasiva, ai sensi dell'OIC 29, intervenuto a fine marzo 2026, nei tempi utili per l'espletamento del nostro incarico.

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste Norma 3.8. delle *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"* consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare la corretta redazione del bilancio. La verifica della rispondenza ai dati contabili compete al soggetto incaricato della revisione legale.

Il revisore legale, dottor Mario Mastromarino, ha trasmesso la propria relazione datata 14 aprile 2026 contenente un "Giudizio senza rilievi" ed un "Richiamo di informativa" relativo all'evoluzione dei contenziosi IRAP.

1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Codice Civile

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.

Abbiamo partecipato ad incontri con il liquidatore e alle assemblee dei soci; tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.

Abbiamo acquisito dal liquidatore, con adeguato anticipo ed anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni ed eventi di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, del sistema di controllo interno, per gestire situazioni di potenziale criticità, con riferimento in particolare ai contenziosi tributari

conclusi ed ancora in essere, anche tramite la raccolta di informazioni dal liquidatore responsabile e dai colloqui con la società di revisione e, a tale riguardo, non abbiamo particolari osservazioni da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'ottenimento di informazioni dal liquidatore e l'esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non sono emerse osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate con parti correlate.

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile e ex art. 2409 c.c..

Non abbiamo effettuato segnalazioni al liquidatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Non abbiamo ricevuto segnalazioni da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione, oltre quelli enunciati infra e nella nota integrativa.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ATC non ha conferito alla Società di Revisione incarichi diversi dall'attività di controllo contabile ai sensi di legge. Nell'ambito di tale attività, la società di revisione ha peraltro proceduto ad asseverare i saldi patrimoniali in essere nei confronti del Comune di Bologna, così come richiesto dalla normativa pubblica applicabile (art. 11 c.6 lett.j) del D.Lgs. 118/2011).

2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Abbiamo preso atto che il Liquidatore ha attestato la conformità del bilancio alle disposizioni vigenti in materia di bilancio intermedio di liquidazione.

La società è in liquidazione dal 2 luglio 2014, a seguito della deliberazione assembleare del 30 giugno 2014 e della precedente cessione del ramo "sosta e attività accessorie" a TPER S.p.A. del 5 maggio 2014. Il bilancio in esame è pertanto il dodicesimo dalla messa in liquidazione ed è stato redatto dal liquidatore ai sensi dell'art. 2490, comma 4, c.c. e del principio contabile OIC 5.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2025, predisposto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.

Il Liquidatore ha recepito gli effetti dei contenziosi IRAP 2007-2010 e 2012-2014 (nel proseguo commentati) definiti nel febbraio 2025 con sentenze favorevoli divenute definitive. A seguito del rimborso del 24 ottobre 2025 delle somme pignorate, è stata richiesta all'Agenzia delle Entrate la corresponsione degli interessi maturati sul valore capitale di riferimento di euro 4.264.685,27. L'Agenzia ha quantificato tali interessi in euro 657.676,37, con comunicazione notificata alla società in data 23 marzo 2026.

In applicazione dei principi contabili OIC 29 e OIC 5, il Liquidatore ha conseguentemente:

- eliminato le passività potenziali per gli importi indicati in nota integrativa;
- rilevato proventi finanziari straordinari per l'importo degli interessi notificati dall'Agenzia delle Entrate di cui sopra.

Trattandosi di informazione sopravvenuta riferibile a condizioni esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, la società ne ha correttamente tenuto conto nella redazione del bilancio.

Per quanto a nostra conoscenza, non risultano deroghe ai criteri di valutazione previsti dall'art. 2423, comma 5, c.c. La Nota integrativa fornisce informazioni adeguate sulle principali voci di bilancio e sui fatti di gestione.

Per quanto a nostra conoscenza, il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c., rispetto ai criteri valutativi di presunto realizzo/estinzione dei valori numerari/poste patrimoniali evidenziati nel bilancio 2024.

Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, il liquidatore ha fornito, nella Nota integrativa, notizie ed informazioni sui fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame e sul relativo risultato ed i cui aspetti di rilievo sono richiamati dallo scrivente collegio nel paragrafo che segue.

Non essendo al Collegio attribuita la revisione legale dei conti, abbiamo vigilato sulla conformità formale del bilancio alla normativa vigente, senza formulare osservazioni.

La relazione del revisore legale, rilasciata in data 14 aprile 2026 esprime un giudizio senza rilievi ed un richiamo di informativa.

Aspetti di rilievo del bilancio intermedio di liquidazione di ATC S.p.A in liquidazione

I. Giudizio di Conto n. 43663 anni 2008-2009 – Corte dei conti

Il collegio richiama quanto descritto in nota integrativa in merito a tale controversia e al debito di ATC (agente contabile) nei confronti del Comune di Bologna.

Alla data di redazione della presente relazione, a seguito dell'azione esecutiva promossa dal Comune di Bologna a partire dal 2019, è stato definitivamente saldato ad inizio 2026 il debito per l'importo capitale rideterminato dalla Corte dei Conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello di Roma, oltre ad interessi di mora maturati.

II. Contenziosi tributari e civili

In continuità con quanto rappresentato nei precedenti bilanci intermedi di liquidazione, il Collegio Sindacale richiama i contenziosi tributari illustrati dal liquidatore nella nota integrativa, anche nei relativi profili quantitativi.

Il contenzioso IRAP relativo agli esercizi 2007-2010 (ramo trasporti, oggetto di scissione in TPER) si è definitivamente concluso con esito favorevole per ATC, con sentenza passata in giudicato in data 10 febbraio 2025, per decorso dei termini di impugnazione in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Alla data della presente relazione, le spese di lite risultano integralmente incassate.

Analogo esito favorevole ha riguardato il contenzioso IRAP relativo agli esercizi 2012-2014 (rami trasporti e sosta), definito con sentenza passata in giudicato in data 28 febbraio 2025, anch'essa per decorso dei termini per il ricorso in Cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. Anche in tal caso, le spese di lite risultano integralmente incassate.

A seguito delle predette pronunce definitive, il liquidatore ha presentato in data 1° aprile 2025 istanza di rimborso delle somme pignorate, promuovendo successivamente ricorso per ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna. Nel corso del secondo semestre 2025, l'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Agente della Riscossione, ha provveduto al riversamento delle somme pignorate, al netto delle partite debitorie iscritte a ruolo e delle ulteriori componenti accessorie a titolo di interessi e rivalutazione.

Con riferimento agli interessi attivi maturati a favore della Società richiamiamo quanto sopra illustrato circa gli eventi successivi, in particolare la notifica del 23 marzo 2026 dell'Agenzia delle Entrate sulla quantificazione degli interessi legali maturati, in corso di incasso.

Il contenzioso IRAP relativo all'esercizio 2011 (rami trasporti e sosta), originato da avviso di accertamento notificato in data 9 marzo 2015, è stato definito nei gradi di merito con esito sfavorevole per la Società. Il ricorso introduttivo è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna e il successivo appello è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. Per carenza di risorse finanziarie, il liquidatore non ha potuto proporre ricorso per Cassazione.

Il Collegio richiama le considerazioni già espresse nelle precedenti relazioni e nella nota integrativa, evidenziando come i rilievi mossi dall'Agenzia delle Entrate – in particolare in merito all'inapplicabilità delle agevolazioni sul cuneo fiscale al personale del settore sosta – siano stati ritenuti contestabili dai consulenti incaricati.

Alla luce dell'esito favorevole dei contenziosi analoghi relativi agli esercizi 2007-2010 e 2012-2014, il Collegio ritiene sussistano ragionevoli aspettative di una possibile evoluzione positiva anche del presente contenzioso.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che il contenzioso relativo agli esercizi 2007-2010 afferisce esclusivamente al ramo trasporti, mentre i contenziosi relativi agli esercizi 2012-2014 e 2011 riguardano anche il ramo sosta e risultano notificati anche a TPER S.p.A.

Con riferimento al trattamento contabile, si richiama il criterio adottato dal liquidatore, mantenuto in continuità nel tempo, relativo alla rilevazione e rappresentazione delle poste patrimoniali connesse ai contenziosi (crediti e debiti verso Erario, TPER S.p.A. per il ramo trasporti e Comune di Bologna per il ramo sosta), individuati quali soggetti destinatari delle eventuali passività potenziali. Tale impostazione non ha subito modifiche, neppure con riferimento al contenzioso relativo all'esercizio 2011.

Il Collegio rinvia alle precedenti relazioni per le motivazioni che hanno indotto ATC a mantenere, in modo costante e coerente nel tempo, il suddetto trattamento contabile, fondato in particolare sull'interpretazione dell'art. 10 del contratto di scissione, con riferimento all'individuazione univoca del soggetto effettivamente titolare del contenzioso. In tale ambito, è stato già evidenziato che, nell'ipotesi di definitiva soccombenza di ATC, gli importi oggetto di contestazione – comprensivi di sanzioni e interessi – riferibili al ramo trasporti sarebbero, in applicazione delle citate disposizioni contrattuali, di esclusiva competenza di TPER S.p.A. Tale interpretazione risulta supportata da autorevoli pareri *pro veritate* acquisiti dalla Società.

Il Collegio ricorda, tuttavia, che sia TPER S.p.A. sia il Comune di Bologna hanno espresso posizioni difformi in merito all'interpretazione dei meccanismi di riaddebito delle eventuali passività derivanti dai contenziosi tributari. In particolare, il Comune di Bologna esclude la possibilità di riconoscere ad ATC, in caso di soccombenza, il rimborso delle sanzioni.

Con riferimento all'interpretazione dell'art. 10 del contratto di scissione, e segnatamente alla titolarità dei procedimenti tributari, si rileva altresì la contrapposta posizione assunta da TPER S.p.A. In tale ambito, il Collegio richiama il **contenzioso civile promosso da ATC nel 2017** per il riconoscimento dell'indennizzo, definito con esito favorevole nei primi due gradi di giudizio. Avverso la sentenza di secondo grado, TPER S.p.A. ha proposto ricorso per Cassazione in data 29 febbraio 2024, cui ha fatto seguito il controricorso di ATC in data 9 aprile 2024.

Il Collegio dà atto che l'assistenza legale è stata garantita con il supporto di consulenti che hanno sempre subordinato i propri compensi alle future valutazioni in merito alla capienza patrimoniale della Società.

Pur ritenendo ragionevolmente sostenibile una possibile evoluzione favorevole del contenzioso IRAP relativo all'esercizio 2011, in considerazione dell'analogia con i rilievi già definiti positivamente, e il conseguente possibile superamento delle contestazioni in essere con TPER S.p.A., permane, allo stato, un profilo di incertezza in ordine all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione relativo al contenzioso civile con la medesima controparte.

Tenuto conto di quanto sopra e delle interlocuzioni intervenute con TPER S.p.A. a seguito degli esiti favorevoli dei contenziosi definiti, si è proceduto alla riconciliazione di alcune poste patrimoniali, incluse quelle derivanti dalla scissione del 2011, con esclusione delle partite creditorie e debitorie connesse al contenzioso tributario relativo al medesimo esercizio. La definizione ultima dei saldi reciproci con TPER sarà effettuata nei tempi tecnici compatibili con la chiusura dei contenziosi ancora pendenti.

III. Liquidità e posizione finanziaria al 31 dicembre 2025

Per effetto dello sgravio e del contestuale rimborso degli importi pignorati da parte dell'Agenzia delle Entrate, ATC ha recuperato un equilibrio finanziario tale da consentire il soddisfacimento delle posizioni creditorie assistite da privilegio. Si resta in attesa di ricevere da parte dell'Agenzia delle Entrate il rimborso delle somme quantificate a titolo di interesse legale, notificate in data 23 marzo 2026. Deve ritenersi quindi superato il rischio di liquidità.

Permane tuttavia il contenzioso tributario relativo all'esercizio 2011, che impone il mantenimento di un approccio prudenziale nella gestione delle posizioni debitorie chirografarie, con sospensione dei pagamenti non assistiti da adeguato grado di prelazione.

Alla luce del nuovo contesto della procedura di liquidazione, eventuali contenziosi con terze parti, allo stato non a conoscenza del Collegio, potrebbero peraltro essere ragionevolmente negoziati senza significative ripercussioni sul proseguo delle operazioni.

3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Alla luce di quanto esposto, il Collegio Sindacale ritiene che la gestione della liquidazione sia stata condotta nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili applicabili.

In particolare:

- i contenziosi IRAP definiti favorevolmente hanno consentito il recupero delle somme pignorate e il ristabilimento di un equilibrio finanziario;
- il riconoscimento degli interessi attivi sulle somme rimborsate, determinati sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2026, risulta conforme ai postulati di bilancio e all'OIC 29 in materia di eventi successivi;
- le poste patrimoniali oggetto di riconciliazione con TPER S.p.A. sono state rilevate nel rispetto dei criteri contabili adottati negli esercizi precedenti;
- resta sospesa, in via prudenziale, la gestione delle posizioni debitorie chirografarie connesse al contenzioso IRAP 2011, a tutela delle risorse disponibili;
- il rischio di liquidità risulta superato alla data di riferimento.

Il Collegio ritiene che la gestione della liquidazione sia improntata a criteri di prudenza e coerenza, volti a garantire la tutela dei creditori e una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica. L'evoluzione della posizione finanziaria netta e lo stato dei contenziosi tributari permettono di considerare ragionevolmente adeguate le risorse disponibili per il soddisfacimento del ceto creditorio entro il termine della procedura.

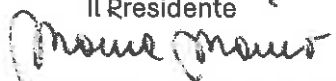
Tenuto conto delle risultanze dell'attività svolta e della relazione del revisore legale rilasciata in data 14 aprile 2026, emessa senza rilievi, il Collegio invita i Soci a valutare con attenzione, nel proprio processo decisionale, i contenziosi pendenti illustrati nei paragrafi precedenti e richiamati dal revisore legale nel paragrafo "Richiamo d'informativa".

Tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, così come redatto dal Liquidatore, e non ha osservazioni da formulare in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Bologna, 14 aprile 2026

Per Il Collegio Sindacale

Il Residente



Dottorssa Marina Marino

"Il sottoscritto Paolo Diegoli, nato a Bologna (BO) il 24 aprile 1963, dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale." (art. 22 del d.lgs 82/2005)."

ATC S.p.A. IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale Via Rubbiani n. 5 – 40124 BOLOGNA
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA – C.F. e n. Iscrizione 00610880379
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 361761
Capitale Sociale Euro 120.000,00 i.v.
P.IVA n. 00610880379

* * * *

Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
al Bilancio Intermedio di liquidazione chiuso il 31/12/2025

All'Assemblea degli Azionisti di ATC S.p.A. in liquidazione,

Il sottoscritto Revisore, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409-bis c.c., a seguito di rinnovo della nomina per il triennio 2023 – 2025 con assemblea dei soci del 10 maggio 2023. In relazione alle attribuzioni a me spettanti in qualità di Revisore Legale della società **ATC S.p.A. in liquidazione** espongo la presente

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della A.T.C. S.p.A. in liquidazione (la Società), redatto ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo d'informativa

Senza modificare il mio giudizio, richiamo l'attenzione su quanto riportato dal Liquidatore nella Nota Integrativa del bilancio intermedio di liquidazione, nei paragrafi relativi ai contenziosi tributari, ai proventi finanziari e ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ove il Liquidatore dà conto:

- della definizione favorevole dei contenziosi IRAP relativi agli anni 2007/2010 e 2012/2014;
- del conseguente rimborso intervenuto nel corso dell'esercizio 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Agente della riscossione;
- della successiva comunicazione notificata alla Società in data 23 marzo 2026, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha quantificato in euro 657.676,37 gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sulle somme rimborsate;

- del recepimento di tale importo nel presente bilancio, in quanto ritenuto riferibile a una situazione giuridico-economica già esistente alla data del 31 dicembre 2025.

Richiamo inoltre l'attenzione su quanto illustrato nella medesima Nota Integrativa in merito alla permanenza del contenzioso IRAP relativo all'annualità 2011.

Responsabilità del liquidatore e del collegio sindacale per il bilancio intermedio di liquidazione

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione Internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione Internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno della Società;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante al fine della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione;

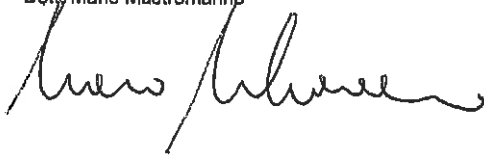
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 14 aprile 2026

Il Revisore Legale

Dott. Mario Mastromarino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Mastromarino', written over the printed name.

"Il sottoscritto Paolo Diegoli, nato a Bologna (BO) il 24 aprile 1963, dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale." (art. 22 del d.lgs 82/2005)."

ATCSPA INLIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA RUBBIANI, 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 00610880379

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 361761

Capitale Sociale sottoscritto € 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 00610880379

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2025 EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

(documento del 13 aprile 2026)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale

intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In relazione alle richiamate disposizioni normative, lo scrivente liquidatore evidenzia che la società ATC Spa è in stato di liquidazione e pertanto vengono meno gli strumenti cardine relativi alla valutazione del rischio di crisi aziendale quali:

- Valutazione della continuità aziendale;
- Valutazione dello stato di crisi;

Per quanto riguarda il rischio di credito e di liquidità, si rimanda a quanto relazionato nella nota integrativa al Bilancio 2025 a proposito dei Contenziosi in essere ed in parte conclusi.

Per la precisione, in seguito al rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate degli importi pignorati è venuto meno il rischio di liquidità manifestato nei precedenti esercizi. E' venuto inoltre meno il rischio di credito relativamente agli interessi maturati a favore del contribuente ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 602/1973 in seguito allo sgravio delle somme erroneamente pignorate. I suddetti interessi, richiesti tramite PEC in data 30/10/2025 e successivamente tramite PEC di sollecito del 4/3/2026, il cui conteggio è demandato all'Agenzia delle Entrate, sono stati liquidati in data 23 marzo 2026

1. LA SOCIETÀ.

Durante l'esercizio 2012 è stato scisso il ramo trasporti a favore della beneficiaria TPER S.p.A, in data 5 maggio 2014, con atto notarile, è stata trasferita sempre a TPER S.p.A., a seguito di procedura di gara relativa all'affidamento dei servizi della sosta del Comune di Bologna, l'intera azienda residua

facente capo ad ATC S.p.A. In seguito a tale cessione, gli elementi dell'attivo e del passivo rimasti nel patrimonio della Società erano riferibili unicamente a crediti, disponibilità liquide, debiti e fondi.

Il giorno successivo al predetto trasferimento aziendale, il Comune di Bologna, azionista di riferimento della Società, ha inoltrato al Consiglio di Amministrazione una richiesta di convocazione di assemblea straordinaria dei soci ai fini della messa in liquidazione di ATC S.p.A. e della conseguente nomina del liquidatore. Con Assemblea tenuta in data 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società e nominato il Liquidatore, nella persona del Dott. Paolo Diegoli. Tale nomina è stata pubblicata nel registro delle imprese di Bologna in data 02/07/2014. A tutt'oggi prosegue l'attività di liquidazione.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

ATC Spa in liquidazione Capitale sociale euro 120.000,00 è partecipata al 59,65% dal Comune di Bologna per euro 71.580,00, al 37,15% da Città metropolitana di Bologna per euro 44.575,00, al 1,29% dal Comune di Ferrara per euro 1.552,00 e al 1,91% dalla Provincia di Ferrara per euro 2.293,00.

Rapporti tra la Società e i Soci

Non rilevanti in virtù dello stato di liquidazione.

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, nominato con delibera assembleare in data 30 giugno 2014 nella persona del Dott. Paolo Diegoli.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 16 maggio 2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

SIG.	CARICA	Nominato da	DECORRENZA A INCARICO	Compenso annuo spettante	note
MARINA MARINO	Presidente	ASSEMBLEA DEI SOCI	16/05/2024	Euro 7.5000	
STEFANO GIANOTTI	Sindaco Effettivo	ASSEMBLEA DEI SOCI	16/05/2024	Euro 5.000	
LUCA MOSCATELL O	Sindaco Effettivo	ASSEMBLEA DEI SOCI	16/05/2024	Euro 5.000	

Revisione Legale

L'attività di Revisione Contabile è stata attribuita al Dott. Mario Mastromarino e scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

5. IL PERSONALE.

Non risulta personale occupato in essere alla data del 31/12/2025.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

Non rilevante in virtù dello stato di liquidazione.

7. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Relativamente agli incarichi esterni, il liquidatore si avvale della procedura stabilita dal regolamento sull'assunzione di incarichi adottato dalla società ATC spa prima ancora di entrare in liquidazione.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)

Presso la società non è più attivo un sito internet.

Per tale motivo, le informazioni richieste dal d.lgs. n. 33/2013 ai fini della **trasparenza** dell'azione societaria vengono pubblicate nel sito del Comune di Bologna.

Si precisa che, in mancanza di una struttura organizzativa, il Responsabile della Trasparenza viene individuato nel liquidatore, dott. Paolo Diegoli

Con riferimento alle **misure di prevenzione della corruzione**, in assenza di una struttura organizzativa, e considerata l'inattività della società, non si è ritenuto opportuno nominare un Responsabile Anticorruzione, poiché il soggetto controllante andrebbe a coincidere con quello controllato, vanificando gli obiettivi di prevenzione che tale figura riveste.

Paolo Diegoli, Liquidatore